

Publicato il 26/06/2019

N. 00955/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Del Debbio s.p.a. in proprio e quale capogruppo del R.T.I. con Gruppo Sei S.r.l., Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Manzi, Claudia Manfriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda USL Toscana Centro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Federigi, Liliana Molesti, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia;

nei confronti

Rad Service S.r.l. Unipersonale, Cosmo Ambiente S.r.l., Cosmo Scavi S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Greco, Carlo Chioatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Daf Costruzioni Stradali S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Angelucci, Riccardo Barberis, Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Edil Moter S.r.l., Garc S.p.A, Impresa Baronci Salvatore, Regione Toscana, ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso originariamente proposto:

dei provvedimenti coi quali, nell'ambito della gara CIG 7338269326, è stata disposta l'esclusione postuma della ricorrente, nonché inviata segnalazione ad ANAC, e proceduto per l'aggiudicazione alla ditta seguente in graduatoria, ed ogni atto ulteriore della procedura, ed in specie:

a) determina di AUSL Toscana Centro, Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo, n. 321 del 27.2.2019, recante esclusione dell'ATI Del Debbio e segnalazione ad ANAC, e nota prot. 25242 del 28.2.2019 di comunicazione della suddetta;

b) note prot. 22513 del 22.2.2019 di comunicazione di attivazione delle procedure per l'esclusione e segnalazione, e prot. 25087 del 27.2.2019 di precisazione sul contenuto della precedente;

c) provvedimenti di scorrimento di graduatoria e/o di aggiudicazione (provvisoria o definitiva) ad altri concorrenti, ove adottati;

d) ogni atto connesso, presupposto e conseguente ancorché ignoto.

Con istanza di risarcimento e annullamento e/o caducazione del contratto.

con i motivi aggiunti depositati in data 24 aprile 2019:

- dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;

- della determina dirigenziale di ASL Toscana Centro n. 529 del 04.04.2019, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto, in favore del R.T.I tra RAD SERVICE S.R.L. Unipersonale (mandatario), COSMO AMBIENTE S.R.L. (mandante), COSMO SCAVI SRL (mandante), ed atti connessi, presupposti e conseguenti, quali, ove occorra, le note del 05.04.2019, prot. 41397 e 41392 di trasmissione della suddetta, ed atti

endoprocedimentali menzionati nella delibera, quali gli atti di verifica dei requisiti di ATI RAD Service, note del 1.3.2009 di richiesta di sostituzione dell'ausiliaria, nota del 29.3.2019 e verbale del 3.4.2019 di verifica dei requisiti, atti ulteriori e proposta di aggiudicazione ove assunta;
ove occorra, della nota prot n. 38263 del 29/03/2019, con la quale l'ente ha segnalato all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, co. 12, del D.lgs 50/2016, Baronci;
di ogni atto connesso, presupposto e conseguente ancorché ignoto,
con istanza di risarcimento del danno e di annullamento e/o caducazione e/o inefficacia del contratto stipulato e/o stipulando, e di subentro.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda USL Toscana Centro, Rad Service S.r.l., Cosmo Ambiente S.r.l., Cosmo Scavi S.r.l. e di Daf Costruzioni Stradali S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando del 3.1.2018, l'Azienda USL Toscana Centro indiceva una gara con procedura aperta per l'affidamento dei lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato per l'importo a base di asta pari ad € 5.673.030,73.

All'esito delle valutazioni compiute dalla Commissione valutatrice la gara, a seguito della verifica della non anomalia dell'offerta, veniva aggiudicata alla società DAF Costruzioni Stradali S.r.l., in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la GARC S.p.A. e Edil Moter S.r.l.

In sede di verifica dei requisiti in capo al costituendo raggruppamento, la stazione appaltante estendeva le valutazioni anche a quelli di carattere morale degli operatori economici indicati quali subcontraenti, accertando a carico di

uno di questi l'esistenza di due decreti penali del GIP del Tribunale di Pistoia non esposti nella documentazione di gara e che, invece, secondo l'amministrazione avrebbero dovuto essere dichiarati, costituendo tale omissione motivo di esclusione dalla procedura ex art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Per conseguenza, con determinazione n. 90 del 17.1.2019 l'AUSL revocava l'aggiudicazione all'ATI DAF, e procedeva allo scorrimento della graduatoria per l'effetto assegnando la gara alla società Del Debbio s.p.a. in raggruppamento con le società Gruppo Sei S.r.l., Ciclat Val di Cecina Soc. Coop.

Nondimeno la stazione appaltante verificando il possesso dei requisiti in capo alle imprese indicate come ausiliarie dalla ricorrente, si avvedeva che l'impresa Baronci non aveva dichiarato nel proprio DGUE una sentenza di condanna pronunciata ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 590, 3° comma, cod. pen.

Con nota del 22.2.2019, l'AUSL comunicava l'esistenza del precedente e la sua mancata menzione e, richiamati gli artt. 80, co. 5 lett. *f-bis*), e 89, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016 l'art. 10.7 del disciplinare, qualificava come mendace la dichiarazione resa dall'ausiliaria avviando, previa rituale comunicazione, il procedimento di esclusione.

Infine, con nota prot. 25242 del 28.2.2019 veniva comunicava l'avvenuta esclusione del RTI ricorrente e disposta la segnalazione ad ANAC e all'Autorità giudiziaria, nonché l'ulteriore scorrimento della graduatoria.

Avverso tale provvedimento insorgeva la società Del Debbio chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e deducendo:

1. Violazione della l. 241/90, artt. 7 e seguenti. Eccesso di potere per sviamento.
2. Violazione della l. 241/90, art. 3, e difetto assoluto di motivazione.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 80 d.lgs. 50/16; eccesso di potere per sviamento per insussistenza nel caso di specie dell'obbligo dichiarativo.

4. Violazione dell'art. 80 d.lgs. 50/16, eccesso di potere per carenza dei presupposti. Estinzione del reato.
5. Violazione dell'art. 80 d.lgs. 50/16, eccesso di potere per carenza dei presupposti. Insussistenza nel caso di specie dell'obbligo dichiarativo sotto altro profilo. Violazione del principio dell'affidamento.
6. Violazione dell'art. 83 d.lgs. 50/16.
7. Violazione dell'art. 89 d.lgs. 50/16 (e richiesta di disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale).
8. Violazione degli artt. 80 e 89 d.lgs. 50/16, eccesso di potere per carenza dei presupposti.
9. In merito alla segnalazione all'A.G. Violazione dell'art. 80, co. 12 d.lgs. 50/16, eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria.
10. Violazione dell'art. 80 d.lgs. 50/16, eccesso di potere per sviamento.

Con determinazione dirigenziale n. 529 del 4.4.2019 ASL Toscana Centro disponeva l'aggiudicazione dell'appalto in favore del R.T.I tra RAD Service s.r.l. (mandataria), COSMO Ambiente s.r.l. e COSMO Scavi s.r.l. (mandanti).

L'atto veniva contestato con i motivi aggiunti depositati il 24 aprile 2019 unitamente alla nota del 29/03/2019, con la quale veniva disposta la segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, co. 12, del D.lgs. 50/2016, deducendone l'illegittimità derivata dal provvedimento precedentemente impugnato.

Si costituivano in giudizio l'Azienda USL Toscana Centro, RAD Service S.r.l., Cosmo Ambiente S.r.l., Cosmo Scavi S.r.l. e di DAF Costruzioni Stradali S.r.l. chiedendo il rigetto del gravame.

Nella camera di consiglio del 10 aprile 2019 la parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.

Nella pubblica udienza del 21 maggio 2019, dopo il deposito di memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio viene impugnato il provvedimento in epigrafe precisato con cui Azienda USL Toscana Centro ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara per l'affidamento dei lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato.

Come in narrativa rilevato, l'aggiudicazione in favore dell'ATI Del Debbio è avvenuta in conseguenza dello scorrimento della graduatoria iniziale, determinato dall'estromissione postuma dell'originaria aggiudicataria DAF Costruzioni Stradali S.r.l. per i medesimi motivi contestati all'odierna ricorrente.

2. Il ricorso è fondato.

Assorbente rilievo va assegnato a quanto dedotto con il secondo e terzo motivo in ordine all'insussistenza dell'obbligo dichiarativo e del conseguente mendacio attribuito all'impresa ausiliaria Baronci che avrebbe omesso, secondo l'intimata amministrazione, di segnalare, nel DGUE, una sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose cui sarebbe stata tenuta ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f bis) del Codice dei contratti pubblici.

La censura prende le mosse da un'ampia disamina della normativa, a partire dalla direttiva 24/2014/UE, e dal confronto con la disciplina contenuta nel previgente art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 evidenziando come, all'infuori dei reati indicati nel comma 1 dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2014 che, per la loro gravità e la potenziale incisione sulla possibilità di contrattare con pubblica amministrazione, devono sempre essere dichiarati, gli altri reati impongono un obbligo dichiarativo solo se non ricadono nell'ambito di intervallo temporale fissato dal comma 10 dell'art. 80.

Peraltro, rileva la deducente, il co. 5, lett. f bis) dell'art. 80, invocato dalla stazione appaltante per giustificare l'esclusione, imporrebbe a quest'ultima di menzionare in ordine a quale fattispecie si sia consumata la condotta omissiva della dichiarante.

La tesi merita condivisione.

3. Va preliminarmente rilevato che l'impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici, quanto agli obblighi dichiarativi delle imprese concorrenti, rimarca una evidente differenza di impostazione rispetto al previgente art. 38 d.lgs. n. 163/2006.

Quest'ultimo imponeva ai partecipanti alla gara l'obbligo di dichiarare *“mediante dichiarazione sostitutiva ... in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione”* conseguendone in caso di omissione, secondo unanime interpretazione della giurisprudenza, l'automatica esclusione da parte della stazione appaltante alla quale spettava il potere di valutare la gravità del fatto reato e la sua idoneità ad incidere sull'affidabilità e onorabilità della concorrente (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2015 n. 943; id., sez. VI, 21 giugno 2012 n. 3666).

Il nuovo Codice, recependo l'impostazione della direttiva 2014/24/UE, ha spostato l'attenzione sulla natura oggettiva delle cause di esclusione, distinguendo tra quelle ad effetto automatico e obbligatorio e quelle facoltative, la cui introduzione è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale o delle amministrazioni aggiudicatrici, rendendo così non dirimente l'effetto espulsivo scaturente dalla condotta reticente o omissiva del concorrente.

Se ne deve concludere sotto tale profilo che la mera indicazione recata dal co. 5, lett. f bis) dell'art. 80 secondo cui è escluso dalla procedura *“l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”* va riempita di contenuto, rendendo palese all'interessata in cosa si sostanzia tale omissione così da consentire il diritto di difesa e, eventualmente, il riscontro giurisdizionale della tesi dell'amministrazione in ordine alla rilevanza (e all'obbligatorietà) della dichiarazione.

3.1. Tale profilo, va subito evidenziato, risulta completamente obliterato nell'atto impugnato nel quale è sì menzionato che *“...dall'istruttoria condotta risulta che il Titolare dell'Impresa [Baronci Salvatore] ha ommesso di dichiarare una*

condanna penale definitiva”, ma da tale omissione, richiamando l’art. 80, co. 5, lett. f bis), viene fatta *tout court* scaturire l’esclusione per il solo fatto che la dichiarazione resa nel DGUE non sia veritiera, senza esplicitare l’ancoraggio ad un obbligo normativo che imponesse detta dichiarazione.

Questa impostazione è apertamente ribadita dall’amministrazione nelle sue difese ritenendo che ogni condanna riportata dall’impresa partecipante e dalle sue ausiliarie dovesse essere dichiarata, a prescindere dalla sua idoneità ad incidere sull’affidabilità della concorrente, spettando tale valutazione unicamente alla stazione appaltante.

4. Occorre, quindi, esaminare quest’ultimo aspetto della questione.

Va innanzitutto rilevato che il punto D del DGUE relativo ai *“motivi di esclusione previsti unicamente dalla legislazione nazionale”*, dopo il generale riferimento in rubrica *“all’art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h) i), l), m) del Codice”*, non contiene alcuna specifica voce nella quale l’interessato avrebbe potuto far constare l’intervenuta condanna e dunque ciò costituisce un primo, non irrilevante ostacolo all’individuazione di un obbligo dichiarativo non adempiuto. Circostanza che, peraltro, avrebbe potuto consentire all’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/2016 secondo cui *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie...”*.

In tal senso sono state ritenute sanabili anche le omissioni dichiarative dei requisiti di professionalità e moralità di taluno dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80, attesa la loro natura di irregolarità formali (Cons. Stato, sez. V, 30-07-2018, n. 4659; T.A.R. Lazio, sez. II, 14/03/2019, n. 3440) e nel rispetto dell’equilibrio tra l’esigenza di garantire la tassatività delle cause di esclusione e

quella, di eguale rilievo pubblicistico, di assicurare alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile e corretto, secondo un giudizio espresso dall'amministrazione non in chiave sanzionatoria, ma piuttosto fiduciaria (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3070).

4.1. Ma l'insussistenza di detto obbligo ad avviso del Collegio è rinvenibile più perspicuamente nella disamina della normativa che ne occupa, anche alla luce delle disposizioni della direttiva 24/2014/UE a cui l'interprete è tenuto a conformare la lettura e l'interpretazione dell'art. 80.

Come rilevato dalla ricorrente, il d.lgs. 163/06 non prevedeva alcun limite temporale di rilevanza delle condanne e dei fatti sottesi, tanto che il co. 2 dell'art. 38 (alla fine modificato dalla l. n. 44/20129 disponeva che “... *il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ..., in cui indica tutte le condanne penali riportate ...*”.

Per contro, l'art. 57 della direttiva 24/2014/UE ha disposto che la rilevanza di fatti illeciti e condanne non può essere considerata *sine die*, ma è limitata nel tempo.

In particolare, il co. 7 fissa tale limite temporale stabilendo che “*se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4*”.

Recependo tali indicazioni, il d.lgs. n. 50/2016, enumera al comma 1, lettere da a) a f) una serie di reati di per sé ritenuti ostativi, aggiungendo alla lett. g), un'ulteriore fattispecie che, quale norma di chiusura, si riferisce a “*ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*”.

Il reato per il quale è stata pronunciata la condanna del sig. Baronci (lesioni colpose) non rientra in alcuna di tali ipotesi.

Tuttavia ANAC con le Linee Guida n. 6, par. II, 2.1-2.2 ha precisato che anche condanne per reati diversi da quelli di cui all'art. 80, co. 1, possono

comportare l'esclusione, non in quanto tali, ma perché esse potrebbero sottendere un "grave illecito" ai sensi dell'art. 80, co. 5.

In tal caso, infatti, la condanna assume rilievo in quanto espressione di "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, dovendosi intendere tale qualsiasi condotta legata all'esercizio dell'attività professionale, contraria a un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192).

4.2. In apparenza, quindi, non sembrerebbero essere intervenuti mutamenti decisivi rispetto alla previgente disciplina posto che, anche con il nuovo Codice, la partecipazione è impedita per condanne necessariamente ostative (in ogni caso) e previa valutazione della stazione appaltante per fatti illeciti, abbiano o meno condotto a condanna penale.

L'elemento rilevante di differenziazione tra i due corpi normativi è dato nondimeno dalla rilevanza temporale delle condanne che costituisce il discrimine anche in ordine all'obbligo dichiarativo.

Seguendo l'impostazione delle direttive 24-25/2014/UE, il nuovo codice, al comma 10 dell'art. 80 (come modificato dal d.lgs. n. 56/17), stabilisce che *"se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna"*.

4.3. La non perspicua formulazione della norma ha reso necessario l'intervento ermeneutico del consiglio di Stato (Ad. Comm. Speciale, 14.9.2017) il quale ha chiarito che la locuzione *"tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna"*, va intesa come segue: *"tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna da cui discenda la pena accessoria del divieto a contrarre"*.

Orbene la condanna subita dall'impresa Baronci non è un reato contemplato dall'art. 80, co. 1, d.lgs. 50/2016, non rientrando tra quelli di cui alle lettere da a) ad f), né in quelli di cui alla lett. g), visto che, a tenore dell'art. 32-quater c.p., la sanzione accessoria non trova applicazione per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. La rilevanza temporale è perciò confinata nel limite di tre anni dal giudicato, formatosi l'11 novembre 2013 e, quindi, ben oltre il termine di tre anni dalla dichiarazione e dalla indizione della gara.

4.4. Le considerazioni appena rassegnate trovano peraltro conforto in un recente precedente con cui il Giudice d'appello si è pronunciato in merito ad una controversia sovrapponibile a quella all'esame.

Dopo aver escluso la sussistenza di un obbligo dichiarativo in ragione della natura del reato per cui era intervenuta la condanna in capo a uno dei soci della società concorrente, il Giudice ha osservato che *«Neppure è fondata l'ulteriore censura secondo cui il comportamento tenuto dall'aggiudicataria si presterebbe ad integrare sia un grave illecito professionale (ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c del D.lgs. n. 50 del 2016), nei termini di "fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione", sia una violazione della previsione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) del medesimo D.lgs. n. 50 del 2016.*

Quanto al primo profilo, è del tutto evidente che, in assenza di un obbligo di dichiarare i richiamati precedenti..., la loro mancata menzione certo non potrebbe solo in quanto tale integrare un illecito professionale, non integrandosi la fattispecie delle informazioni false o fuorvianti presupposta dal legislatore.

Neppure potrebbe trovare applicazione la regola di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) D.lgs. n. 50 del 2016 cit., sia per una questione di diritto intertemporale...sia comunque per carenza di presupposti.

Da un lato, infatti, per le ragioni già esaminate in precedenza non può ritenersi che la dichiarazione resa da...di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50 del 2016 integrasse un falso o, comunque, una condotta fraudolenta, volta a celare

circostanze rilevanti ai fini della gara; dall'altro, nell'ottica stessa dell'appellante, che sembra contestare la mancata dichiarazione in quanto tale, a prescindere dalla riconducibilità dei fatti di reato alle fattispecie previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016, l'oggetto della contestazione verrebbe piuttosto ad integrare un'omessa dichiarazione, ipotesi però non riconducibile alla norma in questione» (Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1045).

5. Le argomentazioni che precedono, assorbite le ulteriori censure, conducono all'accoglimento del ricorso e all'annullamento del provvedimento di esclusione dell'ATI ricorrente.

Ne discende che, attesa la natura consequenziale dell'atto, uguale sorte va assegnata al ricorso per motivi aggiunti con il quale è stata contestata la determinazione dirigenziale n. 529 del 4.4.2019 con cui ASL Toscana Centro ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore del R.T.I tra RAD Service s.r.l., COSMO Ambiente s.r.l. e COSMO Scavi s.r.l.

Le spese del giudizio, avuto riguardo alla complessità della questione trattata, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE
Bernardo Massari

IL PRESIDENTE
Saverio Romano

IL SEGRETARIO